

**Position paper**

---

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  
(AS. 2394)

*1<sup>a</sup> Commissione Affari Costituzionali  
Senato della Repubblica*

6 ottobre 2021


---

Direzione Lavoro e Affari Generali

## LA DISTRIBUZIONE MODERNA

La Distribuzione Moderna è l'espressione del commercio nella sua forma più organizzata e innovativa. Le aziende che appartengono a questo settore operano con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente in un contesto tecnologico e di scelte di consumo in continua evoluzione, garantendo sempre il **rispetto delle filiere, dei collaboratori e delle leggi**. Il valore generato dal mondo della distribuzione è una leva importante di occupazione e crescita dei territori e un volano per l'economia del Paese. Le aziende del settore distributivo si suddividono tra alimentare e non alimentare, differenziandosi per dimensioni, canali distributivi e merceologie trattate: **ipermercati, supermercati, libero servizio, discount, Cash&Carry, grandi magazzini, grandi superfici specializzate nei prodotti non alimentari**.

### I numeri



### L'impegno della Distribuzione Moderna



## FEDERDISTRIBUZIONE

Da oltre sessant'anni, Federdistribuzione riunisce e rappresenta le **aziende della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare**, che operano con reti di negozi fisici e attraverso i nuovi canali digitali. L'associazione interpreta le esigenze delle imprese che esprimono il commercio nella sua forma più moderna e organizzata, sostenendone le istanze in tutte le sedi istituzionali. Federdistribuzione è attiva a livello locale, nazionale ed europeo con attività mirate a creare le migliori condizioni per **favorire la crescita delle aziende e per contribuire allo sviluppo economico del Paese**.

### La missione



### I numeri della Federazione



## Introduzione

Nel corso di questo lungo periodo di emergenza sanitaria, Federdistribuzione e le sue aziende associate hanno garantito il massimo impegno per offrire ambienti sicuri sia ai propri dipendenti che alla clientela che varca quotidianamente la soglia delle migliaia di negozi, store e supermercati delle primarie catene del retail alimentare, moda, brico ed arredamento, fashion.

L'interlocuzione con le Istituzioni e con le altre Parti Sociali ha permesso alla Federazione di condividere percorsi e strumenti volti a definire misure di prevenzione efficaci nella lotta al virus SARS-CoV-2: Federdistribuzione ha partecipato attivamente ai lavori e alla trattativa tra le Parti Sociali tenutasi al Ministero del Lavoro per la stesura del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*, aggiornato da ultimo il 6 aprile 2021 e di cui risulta firmataria.

Inoltre, con l'avvio della campagna di vaccinazione nazionale, le Parti Sociali firmatarie dei contratti nazionali del settore del commercio, attraverso un Avviso Comune del 29 gennaio 2021 rivolto alle Istituzioni, hanno richiesto che venisse assicurata priorità di vaccinazione contro il virus SARS-COV-2 ai lavoratori dell'intero settore, considerando in primo luogo la necessità di tutela dei collaboratori che avevano contribuito e continuano a garantire la continuità di un servizio essenziale per il Paese fin dall'inizio della pandemia.

Federdistribuzione ha da subito manifestato altresì la disponibilità delle aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata a contribuire, anche con i propri medici competenti, alla rapida realizzazione del Piano nazionale di vaccinazione. In tale direzione si pone la sottoscrizione da parte della Federazione del *Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro* del 6 aprile 2021, a cui sono seguite iniziative della Federazione e delle imprese volte ad offrire un servizio di vaccinazione riservato ai dipendenti.

Federdistribuzione non può che accogliere positivamente il recente decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 per la fiducia riposta nell'efficacia del vaccino in termini di tutela della salute, per la consapevolezza di quanto sia importante, specialmente in questo scenario, poter garantire un ambiente di lavoro sicuro e la continuità delle attività imprenditoriali.

La 1<sup>a</sup> Commissione Affari Costituzionali è chiamata ad esaminare il disegno di legge n. 2394 di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Si ringrazia la Commissione per la convocazione all'audizione odierna e, a seguire, si rappresentano alcune brevi considerazioni ed osservazioni in merito ai contenuti del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

## Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127

### Contenuti

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 estende l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso ai luoghi di lavoro privati: in particolare, l'art. 3 – introducendo il nuovo articolo 9-*septies* al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – stabilisce che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato ha l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (di seguito, anche "Green Pass").

Conseguentemente, il datore di lavoro sarà chiamato a verificare il rispetto delle prescrizioni e, a tal fine, a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Dovrà altresì individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni.

Se non organizzerà né effettuerà le verifiche, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa di importo variabile tra € 400 e € 1.000.

Il lavoratore che comunicherà di non essere in possesso del Green Pass o ne risulterà privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non percepirà la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Tuttavia, se accederà al luogo di lavoro senza possedere il Green Pass, oltre a subire conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento del settore di appartenenza, sarà punito con una sanzione amministrativa variabile tra € 600 e € 1.500.

Le sanzioni amministrative saranno irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmetteranno gli atti relativi alle stesse violazioni.

### Considerazioni

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, pur condiviso da Federdistribuzione per gli indiscutibili effetti positivi sulla sicurezza dei propri dipendenti ma anche dei clienti, occorre valutare l'opportunità di un intervento sul testo del decreto-legge nella sua fase di conversione in legge o, in alternativa, di fornire chiarimenti circa i due seguenti aspetti del provvedimento.

- Con esclusivo riferimento all'articolo 9-*septies*, comma 10, e, in particolare, ai soggetti chiamati ad accertare le violazioni del lavoratore e del datore di lavoro, **a contestarle e a trasmettere i relativi atti al Prefetto**, si richiede di precisare se tali soggetti siano gli stessi che il datore di lavoro deve

formalmente nominare ai sensi dell'art. 9-*septies*, comma 5, e se, quindi, i medesimi possano avere natura privata (a titolo esemplificativo, dipendenti della stessa azienda); oppure, sempre con riferimento all'articolo 9-*septies*, comma 10, se per tali soggetti si debbano intendere soltanto i Pubblici Ufficiali e, nello specifico, il **personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** o altri Pubblici Ufficiali di cui si avvale il Prefetto nell'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, come indicato dall'art. 4, comma 9, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 – a cui rinvia l'art. 9-*septies*, comma 9.

Federdistribuzione ritiene che i soggetti titolati ad accertare e a contestare la violazione da cui derivi una sanzione amministrativa possano essere esclusivamente Pubblici Ufficiali muniti di poteri ispettivi, e non anche i soggetti (aventi natura privata) incaricati dal datore di lavoro ex art. 9-*septies*, comma 5.

Tale precisazione si considera necessaria sia per definire correttamente gli adempimenti in capo alle diverse figure coinvolte – tenuto anche conto delle conseguenze sanzionatorie previste – sia per consentire alle aziende di definire correttamente le modalità operative, come richiesto dal provvedimento.

- Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 9-*septies*, comma 6, si ritiene opportuno un intervento sul testo che miri a **prevenire applicazioni non conformi della disposizione** – che pregiudichino la continuità operativa aziendale.

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi di **possesso non continuativo** del certificato verde COVID-19 e al rischio concreto per le imprese di dover fronteggiare quotidianamente assenze, anche strumentali, non programmabili. In particolare, ciò potrebbe verificarsi nei casi di Green Pass ottenuto tramite l'effettuazione del tampone e che, sottoposto a continue scadenze, potrebbe determinare prestazioni lavorative “a singhiozzo”, compromettendo l'utilità delle prestazioni stesse.

Si ritiene pertanto di centrale importanza, che – in sede di conversione – la norma specifichi e rammenti che l'attuazione dell'art. 9-*septies*, comma 6, dovrà avvenire nel rispetto dei generali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di tutte le parti coinvolte, anche al fine di non arrecare pregiudizio al normale esercizio dell'attività di impresa.

\*\*\*